

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, BALDINI, BERTOLA, BETTONI, CAGNASSO, CELASCO, CONTI, DE UNTERRICHTER, DONATI, GENCO, GIANCANE, GIORGI, GIORGETTI, GUARNIERI, LIMONI, MONTINI, SPIGAROLI, TORTORA, VALMARANA, ZANNIER, ZELIOLI LANZINI e ZENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1967

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 novembre 1962, n. 1616 — i cui termini di applicazione sono stati prorogati al 31 dicembre 1967 con la legge 23 dicembre 1965, numero 1416 — si provvede ad un intervento dello Stato, atto a stimolare la ripresa dei trasporti idroviari secondo le esigenze di una moderna navigazione.

L'utilizzazione tuttavia delle provvidenze della legge n. 1616 è stata sinora non completa per i noti motivi (ad esempio, il notevole ritardo nella emanazione del Regolamento di esecuzione) già espressi in occasione dell'esame della legge di proroga, sopra ricordata.

Quest'ultima ha consentito peraltro nel periodo 1966-1967 un incremento delle domande di contributo. Ma, data la brevità di detto periodo, i proponenti del presente disegno di legge ritengono opportuna la continuazione, per altro congruo tempo, tale da consentire una più adeguata utilizzazione dei fondi già stanziati.

Il motivo principale di tale richiesta è dovuto al fatto che, solo da poco tempo, Gover-

no e Parlamento hanno approvato il Piano quinquennale di sviluppo e hanno quindi assunto un preciso impegno per una politica idroviaria del nostro Paese.

Poichè il presente disegno di legge per un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1970 non chiede nuovi stanziamenti ma solo l'autorizzazione ad utilizzare, sino a tale data, i fondi già stanziati e non ancora impegnati, si ritiene con ciò di fare cosa opportuna, anzi necessaria, a favore dell'esercizio idroviario (costruzione di nuovi natanti, ammodernamento di quelli esistenti, eccetera).

Si coglie l'occasione della proroga sopra accennata, per integrare il testo della legge 14 novembre 1962, n. 1616, per quanto attiene alla possibilità di estendere le provvidenze dell'articolo 7 della stessa legge anche agli impianti, connessi direttamente con l'esercizio della navigazione interna, che fossero costruiti e gestiti da privati.

Onorevoli senatori, data l'utilità del disegno di legge, si confida nella pronta e favorevole approvazione vostra.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Le agevolazioni, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che siano costruiti e gestiti, anche da privati, lungo i fiumi e canali navigabili classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.